

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA PRESIDENZA NAZIONALE

#### Disposizione Permanente n. 24 SG

Prot. 816 Roma, 19/05/2021

#### OGGETTO: CORRETTA ASSEGNAZIONE CATEGORIA SOCIO ANPDI

A: PRESIDENTI DI SEZIONE

Loro mail

e, per conoscenza

CONSIGLIERI NAZIONALI DI GRUPPO REGIONALE

Loro mail

Diramazione interna

PRESIDENTE NAZIONALE

VICE PRESIDENTE NAZIONALE

SEGRETARIO TECNICO

SUA mail

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

SUA mail

#### 1. PREMESSA

A fronte sia di errate iscrizioni che via via emergono nelle categorie dei soci ORDINARI ed AGGREGATI che di tentativi di iscrizione all'Associazione da parte di soggetti che millantano il possesso della "qualifica di paracadutista militare" e dell'"Abilitazione al lancio" rilasciata dall'ANPd'I, si rende necessario fare chiarezza sulla documentazione probatoria che deve essere prodotta dall'interessato e che deve essere richiesta dalle Sezioni ed inviata in copia alla Segreteria Generale.

Lo Statuto art. 8 dispone che:

#### sono Soci Ordinari

- i paracadutisti <u>che militando nelle Aviotruppe italiane</u> hanno conseguito, presso una Scuola di Paracadutismo Italiana, <u>la qualifica di paracadutista militare</u>;
- coloro che abbiano effettuato un lancio durante le operazioni belliche;

#### sono Soci Aggregati

• i paracadutisti muniti della qualifica acquisita e rilasciata dall'Autorità Militare";

#### sono Soci Simpatizzanti

• gli aspiranti paracadutisti ed i cittadini che condividono e partecipano allo spirito, tradizioni, finalità e vita dell'ANPd'I.

#### 2. ORDINARI

Per quanto riguarda il lancio durante le operazioni belliche, svolto ovviamente da italiani, il documento attestante è lo stato di Servizio/Foglio Matricolare ed altri atti ufficiali del Ministero Difesa Italiano ad esempio la motivazione della concessione all'interessato di una decorazione per atti di valore compiuti in operazione che ha visto lo svolgimento di un lancio: questo aspetto si è trattato subito in quanto, purtroppo per noi, anagraficamente gli interessati sono rimasti in pochi e già noti all'Associazione.

Lo stesso discorso vale per i paracadutisti brevettati paracadutista militare sia a Tarquinia che a Tradate durante il periodo bellico la cui documentazione è fatta risalire allo Stato di Servizio e ad altri atti ufficiali del Ministero Difesa Italiano.

Nel dopoguerra il CMP di Viterbo rilasciava un "Brevetto di Paracadutista" (in allegato "A") solo al termine dei lanci previsti con i relativi contenitori e modalità del tempo quindi del tutto omologabile alla "qualifica di paracadutista militare" attualmente vigente.

Successivamente all'atto del trasferimento del CMP da Viterbo a Pisa veniva rilasciato il tesserino (allegato "B") nel quale compare, per la prima volta, la differenza tra "qualifica di paracadutista abilitato al lancio" (cd. brevetto senza stella) e "qualifica di paracadutista militare" (cd. brevetto con stella).

Per quanto riguarda invece il periodo corrente, si pone alla vostra attenzione l'allegato "C" nel quale è raffigurata una copia del tesserino di Brevetto rilasciata nel tempo dalla SMIPAR ed attualmente CA.par.: nel riquadro è evidenziato lo spazio entro il quale l'Autorità Militare ad esso devoluta registra, con il sigillo del timbro tondo ad inchiostro o timbro a secco e firma del Comandante del Reparto, la data di acquisizione della "QUALIFICA DI PARACADUTISTA MILITARE" (c.d. brevetto con stella) cioè la data dell'ultimo dei lanci che il militare, dotato dei prescritti contenitori ed equipaggiamenti per il conseguimento della qualifica, ha effettuato in un Reparto di Aviotruppe Italiane: solo tale registrazione comporta la assegnazione alla categoria ORDINARIO. In caso di smarrimento della tessera vale anche il libretto dei lanci svolti durante il servizio militare dove viene annotata la stessa dicitura oppure lo Stato di Servizio e/ Foglio matricolare dove viene registrata la variazione matricolare corrispondente.

I paracadutisti in servizio nell'Esercito Italiano che hanno conseguito la "qualifica di paracadutista militare" sono disciplinati da quanto disposto nella "Convenzione Quadriennale" stipulata tra l'ANPd'I e l'Esercito Italiano all'art.1 "...iscrivere gratuitamente al sodalizio il personale che lo desiderasse in servizio nella Forza Armata e in possesso del brevetto militare ("qualifica di paracadutista militare" - brevetto con stella") e della quale si allega (Allegato "D") la relativa "Attestazione di Servizio" alla quale si devono uniformare le Sezioni ed i Comandi Militari interessati.

I paracadutisti in servizio di altre Forze Armate che hanno conseguito la "qualifica di paracadutista militare" non sono oggetto della "Convenzione Quadriennale" e quindi sono tenuti all'atto della iscrizione all'esibizione della documentazione testè illustrata.

**MEMENTO**: sono stati riscontrati casi di tentativi di iscrizione, fornendo alla Sezione dati senza mai produrre la idonea documentazione, da parte di personale che mai ha svolto il servizio militare o mai ha svolto tale servizio nei reparti paracadutisti e mai ha acquisito la qualifica di paracadutista militare.

#### 3. AGGREGATI

Per quanto riguarda i Soci aggregati si pone alla vostra attenzione l'allegato "E" nel quale è raffigurata una copia del tesserino di Brevetto rilasciata nel tempo dalla SMIPAR ed attualmente CA.par.: nel riquadro è evidenziato lo spazio entro il quale l'Autorità Militare ad esso devoluta registra la data di acquisizione della "QUALIFICA DI PARACADUTISTA" (c.d. Brevetto senza stella), in tempi passati definita "qualifica di paracadutista abilitato al

lancio", cioè la data dell'ultimo dei primi 3 lanci che il militare ha effettuato presso la Scuola dopo il relativo corso di paracadutismo: in questa fattispecie il paracadutista è assegnato alla categoria AGGREGATI.

Per fare un esempio concreto, gli Ufficiali ed i Sottufficiali dell'Esercito Italiano provenienti dai corsi regolari durante il loro ciclo di formazione frequentano il corso di paracadutismo presso il CA.par. per acquisire la sola "qualifica di Paracadutista" per poi essere assegnati ad altre Armi e Specialità e sono da iscrivere appunto nella categoria AGGREGATI. Altro caso può essere quello di militari assegnati alle aviotruppe ma che non hanno completato l'iter per acquisire la "qualifica di paracadutista militare" effettuando solo i 3 lanci dopo il corso (sopraggiunta non idoneità al lancio, congedo in anticipo nei casi previsti dalla legge, timore al lancio, sospensione attività di lancio, allontanamento dalla Specialità nei casi disciplinari previsti, punizioni per le quali il Cte di Corpo ha ritenuto di non far proseguire l'iter al militare, trasferimento presso reparto non paracadutista, eccetera eccetera) tutti casi che comunque hanno portato al mancato conseguimento della "qualifica di paracadutista militare" e che quindi comportano anche in questo caso l'iscrizione nella categoria AGGREGATI. In caso di smarrimento della tessera vale anche il libretto dei lanci svolti durante il servizio militare dove viene annotata la stessa dicitura oppure lo Stato di Servizio e/o Foglio matricolare dove viene registrata la variazione matricolare corrispondente.

Da quanto esposto risulta evidente che la sola dichiarazione del possesso del numero di brevetto rilasciato dall'Autorità Militare, priva della documentazione fin qui illustrata, non può comportare la assegnazione alla categoria Ordinari in quanto tale numero viene rilasciato già all'atto del conseguimento della "QUALIFICA DI PARACADUTISTA" a prescindere dal successivo conseguimento della "Qualifica di paracadutista militare". Sono Soci aggregati i paracadutisti che hanno conseguito l'"Abilitazione al lancio" rilasciata dall'ANPd'I in quanto riconosciuta dall'Autorità Militare Italiana. Per essi ovviamente fa testo il relativo "Attestato" rilasciato dall'ANPd'I controfirmato dal Cte del CA.par. oppure in caso di smarrimento il libretto lanci dell'ANPd'I.

MEMENTO: sono stati riscontrati casi di tentativi di iscrizione da parte di soggetti che fornendo il numero di brevetto rilasciato dal SMIPAR/CAPAR ed essendo in servizio hanno fatto credere alla Sezione di possedere la qualifica di paracadutista militare e tentativi di iscrizione da parte di soggetti mai iscritti all'ANPd'I con esibizione di Attestato di Abilitazione al lancio contraffatto ossia ad essi intestato ma in realtà appartenente ad altro soggetto.

#### 4. HONOREM E BENEMERITI.

Lo Statuto art. 8 dispone che:

- Sono soci ad honorem i <u>paracadutisti decorati con Medaglia d'Oro al Valor Militare; i paracadutisti Grandi Invalidi di guerra e per cause di servizio ed il congiunto vivente più stretto dei paracadutisti caduti in guerra e per cause di servizio;</u>
- Sono soci benemeriti le persone e gli Enti che abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione e del paracadutismo in modo particolarmente efficace.

Il Regolamento art. 7 dispone che:

• La nomina di socio "ad honorem" e benemerito <u>non modifica la categoria statutaria d'origine del socio.</u>

Da quanto disposto dai due articoli citati sono espresse in modo inequivocabile le caratteristiche che il Socio deve possedere per la nomina di socio "ad honorem" e benemerito e la sua appartenenza alla corrispondente categoria statutaria (ordinario, aggregato e simpatizzante) secondo i requisiti previsti e già illustrati

MEMENTO: sono stati riscontrati tentativi di iscrizione di soci ad honorem deceduti da tempo, di congiunti aventi le caratteristiche disposte dall'art. 8 dello Statuto ma iscritti nella categoria ordinario/aggregato pur non possedendone le qualifiche (il congiunto del caduto non eredita la categoria del defunto!!), di congiunti che non possiedono le caratteristiche disposte dall'art. 8, di paracadutisti non in possesso della Medaglia d'Oro al Valor Militare ma di altra classe della stessa decorazione oppure in possesso di altre decorazioni, di congiunti iscritti a loro insaputa e nella categorie ordinari/aggregati pur non possedendone i requisiti.

#### 5. DISPOSIZIONI

Per quanto illustrato si dispone che:

- Le Sezioni all'atto della prima iscrizione e/o di variazioni di status (se non disposti dalla Segreteria Generale) richiedano l'esibizione dei documenti richiamati nel para. 2 e 3 inviandoli in copia alla Segreteria Generale la quale, solo dopo aver visionato tale documentazione, validerà l'iscrizione del Socio nella categoria corrispondente;
- All'atto di trasferimenti da una Sezione all'altra la Sezione ricevente provveda alla verifica della documentazione:
- Aderiscano prontamente alle richieste della Segreteria Generale inerenti la materia trattata nella presente comunicazione.

Si comunica inoltre che la Segreteria Generale effettua ed effettuerà in propria autonomia qualsiasi tipo di accertamento circa il possesso dei requisiti illustrati e che è a disposizione per eventuali richieste di verifiche formulate dalla Sezioni.

Alla luce della presente Disposizione Permanente che ribadisce quanto già disposto da tempo dallo Statuto e Regolamento, pregresse iscrizioni in categorie errate dovranno essere rettificate.

Per il Presidente Nazionale Il Segretario Generale Gen. B. (aus.) (Surico Pollini

Seguono n. 4 Allegati:
"A";
"B";
"C";
"D";
"E".

# **ALLEGATO A**





## **ALLEGATO B**

# **SOCIO AGGREGATO**







### **ALLEGATO C**

### SOCIO ORDINARIO ART. 8 DELLO STATUTO



## ALLEGATO D

	Allegato "B" alla Convezione	Walk D. GIANPO
	ATTESTAZIONE DI SERVIZIO	
Dichiaro che il	effettivo presso	
è in possesso del Brevetto	nilitare - "qualifica di Paracadutista Militare" rilascial	o in data
da	con nr. di brevetto	
Localitá e data	Firma Comandar	nte di Corpo

